SOCIETÀ DELLA SALUTE AREA PRATESE

Società della Salute della Toscana

Parere su costituzione del Fondo Trattamento Accessorio

Personale Dipendente di Comparto per l'anno 2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

preso atto della documentazione attinente la costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2024 – Personale Dipendente di Comparto, trasmessa dall'Ente con email del 16 dicembre 2024 e Relazione tecnico-finanziaria del contratto integrativo decentrato dei fondi contrattuali di comparto – anno 2024;

Visto la deliberazione di Assemblea n. 13 del 28/02/2024 con la quale si è provveduto all'approvazione della "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2023-2024 e dotazione organica"

Preso atto dei Provvedimenti del Direttore n. 28 del 06.03.2024 e n. 54 del 08.04.2024, con i quali si è proceduto all'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 assistente amministrativo ed a tempo pieno e indeterminato di n. 3 Assistenti Sociali;

Considerato che, in forza delle suddette assunzioni, occorre, a partire dal 2024, procedere alla prima costituzione dei Fondi Contrattuali per il Personale di Comparto;

Visto la normativa contrattuale che regola la costituzione del fondo per l'anno 2024, ed in particolare il CCNL per il personale del Comparto Sanità, sottoscritto in data 03/11/2022, Art. 9 che rinvia agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi.

Sulla base dei suddetti provvedimenti sono stati determinati, in fase di prima costituzione, i fondi previsti dalla normativa contrattuale in materia nelle seguenti misure:

Art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali)	Euro	8.961,72
Art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro)	Euro	3.660,96

Inoltre, **considerato** quanto previsto da:

- Artt. 102 e 103 del citato CCNL che demandano al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata;

- Art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 in virtù del quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dall'Organo di Revisione;

- l'art. 23, comma 2° del D.Lgs. n. 75/2017 che dispone *"...l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

Sul punto, non essendo stato costituito in precedenza il Fondo per la contrattazione decentrata, e non disponendo quindi di un parametro storico cui fare riferimento, è stato tenuto conto l'orientamento applicativo dell'ARAN secondo il quale *"in assenza di "disposizioni specifiche espressamente finalizzate alla disciplina della costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente negli enti di nuova istituzione", ritiene si debba utilizzare la medesima regola propria del caso dello "stabile incremento delle dotazioni organiche", ritenendo che "il nuovo ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale ed in relazione a questo quantificare le risorse per la contrattazione integrativa", specificando che, "ai fini della quantificazione delle risorse, si ritiene che l'ente possa procedere ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Tale valore medio sarà, poi, moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente avranno coperto i posti vacanti della dotazione organica"*

Vista infine la comunicazione del 04/12/2024 dell'Azienda Usl Toscana Centro nella quale sono indicate le medie pro-capite dei due fondi Artt. 102 e 103 del CCNL 02/11/2022 del comparto sanità

certifica che

le risorse finanziarie destinate per l'anno 2024 al Fondo risorse decentrate ex Artt. 102 e 103 del CCNL 02/11/2022 del personale dipendente risultano calcolate nel rispetto dei limiti previsti dal citato CCNL e secondo le indicazioni dell'ARAN sopra richiamate.

Il Collegio ricorda infine che l'erogazione delle somme inerenti le indennità di risultato è subordinata alla verifica da parte del Nucleo di Valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Prato, 18 dicembre 2024

Il Collegio dei Revisori